

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale

N. 30 Reg.

Seduta del 12/06/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEL NUMERO DI AMMINISTRATORI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese giugno alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1. CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
2. GOZZI Ruggero	Vicesindaco	X	
3. ARCANGELI Gilberto	Assessore	X	
4. GUIDUCCI Carlo	Assessore	X	
5. SANCHI Claudia	Assessore esterno	X	

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi comunali;

RICHIAMATA a tal fine:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la convalida dell'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato preso atto della nomina dei componenti della Giunta Comunale e della nomina del Vicesindaco;

VISTO il Capo IV del Titolo III della Parte I del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che disciplina lo status degli amministratori locali e, in particolare l'art. 82, commi 1 e 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato:

– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 con il quale si adotta il “Regolamento recante norme per la determinazione delle misure dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265”, che in assenza dell'emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8, del D.lgs. 267/2000 trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25/06/2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, e 4;

VISTA la tabella A) allegata al predetto decreto (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2% previste dall'art. 2 del D.M. 04/04/2000, n. 119) la quale dispone:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDAC O (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
fino a	1.000	Base	1291,14	193,67	129,11
		+5%	64,56	9,68	6,46
		+3%	38,73	5,81	3,87
		+2%	25,82	3,87	2,58
da 1.001	a 3.000	Base	1446,08	289,22	216,91
		+5%	72,30	14,46	10,85
		+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51
da 5.001	a 10.000	Base	2788,87	1394,43	1254,99
		+5%	139,44	69,72	62,75
		+3%	83,67	41,83	7,65
		+2%	55,78	27,89	25,10
da 10.001	a 15.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 15.001	a 30.000	Base	3098,74	1704,31	1394,43
		+5%	154,94	85,22	69,72
		+3%	92,96	51,13	41,83
		+2%	61,97	34,09	27,89
da 30.001	a 50.000	Base	3460,26	1903,14	1557,12
		+5%	173,01	95,16	77,86
		+3%	103,81	57,09	46,71
		+2%	69,21	38,06	31,14
da 50.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti	a 100.000	Base	4131,66	3098,74	2478,99
		+5%	206,58	154,94	123,95
		+3%	123,95	92,96	74,37
		+2%	82,63	61,97	49,58
da 100.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	a 250.000	Base	5009,63	3757,22	3005,78
		+5%	250,48	187,86	150,29
		+3%	150,29	112,72	90,17
		+2%	100,19	75,14	60,12

da 250.001 e comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti	a 500.000	Base	5784,32	4338,24	3759,81
		+5%	289,22	216,91	187,99
		+3%	173,53	130,15	112,79
		+2%	115,69	86,76	75,20
oltre e comuni capoluogo di regione e comuni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267/2000 con popolazione superiore a 250.000 abitanti	a 500.000	Base	7.798,50	5848,87	5069,02
		+5%	7798,50	292,44	253,45
		+3%	389,92	175,47	152,07
		+2%	233,95	116,98	101,38

DATTO ATTO CHE al 31/12/2013 la popolazione del Comune di Montescudo era composta da 3.287 abitanti, pertanto fa parte della fascia demografica dai 3.001 ai 5.000 abitanti;

RITENUTO di dover determinare la misura delle indennità di funzione degli amministratori in applicazione delle norma sopra richiamate;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via editale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: «al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011»;

VISTA la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L. 148/2011 e della nuova Legge 56/2014, come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
--------------------------------------	---	---

più di 1 milione	12	12
da 500.001 a 1 milione	11	11
da 250.001 a 500.000	10	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9	9
da 30.001 a 100.000	7	7
da 15.001 a 30.000	5	5
Da 10.001 a 15.000	5	5
da 5.001 a 10.000	4	4
da 3.001 a 5.000	3	4
da 1.001 a 3.000	2	2
fino a 1.000	0	2

DETERMINATA l'indennità di funzione mensile spettante agli assessori, tenendo in considerazione il numero che sarebbero dovuti essere in base alla Legge 148/2011, nella misura di euro 216,92 lordi mensili;

DATO ATTO CHE la sezione di controllo della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 e 24 novembre 2011 ha espresso parere che, in attesa della pubblicazione del relativo decreto, l'ammontare delle indennità nei gettoni spettanti agli Amministratori locali sono quelle stabilite dal DM 119/2000 con la riduzione del 10% stabilita dalla Legge Finanziaria 2006 (art. 54, comma 1, Legge 266/2005) e ciò in ossequio alla ratio della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica;

EVIDENZIATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 54, lett. b) della Legge n. 266 del 23/12/2005 viene ridotta nella misura del 10% l'indennità di funzione degli amministratori locali così come prevista nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119:

Funzione	Nominativo	Spettante	Mensile con/senza aspettativa	Riduz. del 10% ex Legge 266/2005	Spett.mensile
Sindaco	Elena Castellari	€ 2.169,12	€ 2.169,12	€ 216,92	€ 1.952,20
Vicesindaco	Ruggero Gozzi	€ 433,82	€ 216,92	€ 21,69	€ 195,23
Assessore	Arcangeli Gilberto	€ 216,92	€ 108,46	€ 10,85	€ 97,61
Assessore	Guiducci Carlo	€ 216,92	€ 216,92	€ 21,69	€ 195,23
Assessore esterno	Claudia Sanchi	€ 216,92	€ 216,92	€ 21,69	€ 195,23

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 le indennità di funzione sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa ed è intera per gli amministratori pensionati e/o liberi professionisti;

DATO ATTO CHE rientra nella piena facoltà degli organi di governo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e sulla base di valutazioni e scelte politiche, apportare ulteriori riduzioni agli importi delle indennità suddette;

DATO ATTO CHE il Sindaco ha espresso la volontà, come da relativa nota, di vedere adottare una riduzione volontaria della sua indennità di funzione, al fine di percepire un'indennità lorda mensile di euro 1.420,00;

VISTO il parere del Revisore dei conti favorevole;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PROPONE

1. Di fissare, con decorrenza dal 11/06/2014, come da prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

Funzione	Nominativo	Spettante	Mensile con/senza aspettativa	Riduz. del 10% ex Legge 266/2005	Riduzione volontaria	Spett. mensile
Sindaco	Elena Castellari	€ 2.169,12	€ 2.169,12	€ 216,92	€ 532,20	€ 1.420,00
Vicesindaco	Ruggero Gozzi	€ 433,82	€ 216,91	€ 21,69	/	€195,22
Assessore	Arcangeli Gilberto	€ 216,92	€ 108,46	€ 10,85	/	€ 97,61
Assessore	Guiducci Carlo	€ 216,92	€ 216,92	€ 21,70	/	€ 195,22
Assessore esterno	Claudia Sanchi	€ 216,92	€ 216,92	€ 21,70	/	€ 195,22

2. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti, Arcangeli e Gozzi, che non hanno richiesto l'aspettativa;

3. Di dare atto che la spesa complessiva delle indennità di funzione assicura l'invarianza della spesa per quanto riguarda gli assessori.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosanna Furi

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **01/07/2014** al **16/07/2014**, come prescritto dall'art.124, comma 1 °, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera prot. n. **2469** in data **01/07/2014** ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ◇ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 26/07/2014

Il Responsabile del Servizio

Anna Salvatori